



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 142/20 del 12/11/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, DSU TOSCANA, COMUNE DI FIRENZE, ONE SCARL E ATAF&LINEA SCARL PER UN SISTEMA DI ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI FIRENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI NELL'ATENEO FIORENTINO. A.A. 2020/2021: ANTICIPAZIONE RISORSE VERSO UNIFI

Servizio proponente: 20 DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 49/20 del 5 novembre 2020, con la quale si approva la Convenzione tra Regione Toscana, DSU Toscana, Università di Firenze, Comune di Firenze e Società ONE Scarl S.r.l. e Ataf&Linea scarl, per l'anno accademico 2020/2021 "*CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, DSU TOSCANA, COMUNE DI FIRENZE ONE SCARL E ATAF&LINEA SCARL PER UN SISTEMA DI ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI FIRENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI NELL'ATENEIO FIORENTINO. A.A. 2020/2021. APPROVAZIONE*" ;
- Preso e dato atto che la Convenzione soprarichiamata stabilisce:
 - o al punto 7.1, relativamente alla copertura degli oneri di esecuzione complessivamente pari ad € 2.680.000,00, che l'ARDSU Toscana trasferisca risorse all'Università di Firenze nella misura massima di € 500.000,00 in qualità di contributo per i "*casi di esonero dal contributo di compartecipazione*" di cui al punto 7.3;
 - o al punto 7.3, tra le altre, che l'onere dell'esonero dal contributo economico di compartecipazione dei Beneficiari:
 - "*A.1*" (studenti vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU) e "*A.3*" (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66%) sarà a carico di ARDSU;
 - "*attivi e regolari*" che abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore non superiore a 15.000,00 euro saranno per parte a carico di ARDSU, nei limiti massimi del residuo budget disponibile, e per parte a carico dell'Università.
 - o al punto 7.3 stabilisce inoltre che "*Qualora l'importo derivante dalla somma:*
 - *del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;*
 - *del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche "A.1" e "A.3";*
 - *delle risorse proprie messe a disposizione dall'Università di cui all'art.7, punto 1 "Oneri per l'esecuzione della convenzione", lettera b) (pari a 500.000 euro);*

non sia sufficiente a garantire copertura agli oneri per l'esecuzione della presente convenzione (quantificati in 2.680.000 euro), ARDSU contribuirà alla copertura degli "attivi regolari" con livelli di ISEE non superiori a 15.000 euro di cui al punto 3 precedente, entro i limiti del budget (previsto dalla DGR 829 del 06/07/2020) che residua dopo la copertura delle casistiche "A.1" e "A.3". Eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, quantificati in 2.680.000 euro, resteranno a carico dell'Università di Firenze";

- Dato atto che la Convenzione al punto 7.3.1 concernente le modalità di trasferimento delle risorse all'Università ed eventuale modalità di "conguaglio" prevede: "ARDSU trasferirà all'Università degli Studi di Firenze quale anticipazione la somma massima complessiva possibile prevista a suo carico (cinquecentomila euro), onnicomprensivi, secondo le seguenti modalità:- il 40%, pari a 200.000,00 euro (duecentomila euro/00) non oltre i 15 giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione; - il restante 60%, pari a 300.000,00 euro (trecentomila euro/00) entro il 15 dicembre 2020";
- Preso e dato atto che la Convenzione sempre al punto 7.3.1 prevede: "Avvenute le immatricolazioni e iscrizioni, laddove la somma tra:
 - il gettito della contribuzione volontaria degli studenti (di cui all'art. 7, punto 1, lett. a);
 - le risorse proprie messe a disposizione dall'Università (di cui all'art. 7, punto 1, lett. b)
 - le risorse anticipate da ARDSU (pari a 500mila euro);risultasse maggiore di 2.680.000,00 euro, l'Università ritrasferirà la somma eccedente ad ARDSU al netto di quota parte delle spese sostenute per la distribuzione delle carte dall'Università.";
- Preso e dato atto, altresì, che sempre al punto 7.3.1, la Convenzione stabilisce che i criteri per determinare e quantificare la quota parte delle spese e la determinazione dell'eventuale "conguaglio" saranno oggetto di separati accordi tra l'Università e ARDSU, nonché che tale eventuale conguaglio debba essere realizzato entro e non oltre il 31 Maggio 2021;
- Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- Visto il D.I. n. 798/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del MEF "fabbricazioni finanziarie regionali e nuovi criteri di riparto del FIS";
- Preso e dato atto che le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n.49/20 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU saranno prelevate dalla quota di riparto del Fondo Integrativo statale e saranno pertanto soggette alla relativa rendicontazione;
- Preso e dato atto altresì che le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 49/20 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti - "attivi e regolari negli studi" che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 15.000 euro saranno prelevati dai trasferimenti regionali vincolati all'erogazione di borse di studio e per l'erogazione di servizi ed interventi per gli studenti universitari;

- Dato atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, giusto mandato conferito dallo stesso CdA con la delibera n. 49/20, in data 11 novembre 2020 ha provveduto a sottoscrivere digitalmente la Convenzione più volte richiamata ed oggetto del presente provvedimento;

DISPONE

1. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie di procedere prontamente, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, al versamento dell'anticipazione pari a € 200.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Firenze;
2. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie di procedere per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, al versamento della seconda tranches di anticipazione pari a € 300.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Firenze entro il 15 dicembre 2020;
3. di prendere e dare atto che l'ammontare delle risorse trasferite di cui al punto 1 e 2 del presente dispositivo, pari ad € 500.000,00, confluirà nell'Attivo dello Stato Patrimoniale 2020 e che il costo sarà imputato sul conto economico 2021, conto 70481.I servizi aggiuntivi a Studenti nel conto economico 2021, cdc FI2002 Interventi Monetari Firenze, in coerenza con il principio contabile adottato in Azienda di imputazione dei ricavi e costi relativi a Borse di Studio e Servizi Aggiuntivi sul secondo anno dell'a.a. di riferimento;
4. di prelevare dalla quota di riparto del Fondo Integrativo statale, che sarà assegnata dalla Regione Toscana, le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 49/20 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per i vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio dell'ARDSU;
5. di prelevare dai trasferimenti regionali vincolati all'erogazione di borse di studio e per l'erogazione di servizi ed interventi per gli studenti universitari, che saranno assegnati dalla Regione Toscana per l'a.a. 2020/2021, le risorse da trasferire all'Università in forza della Convenzione approvata con deliberazione n. 49/20 finalizzate ai casi di esonero dal contributo agli oneri di compartecipazione per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti - *"attivi e regolari negli studi"* che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 15.000 euro;
6. di procedere con proprio provvedimento alla rendicontazione degli oneri di esecuzione dalla Convenzione la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 49/20 a seguito del recepimento da parte dell'Università delle informazioni necessarie alla verifica di quanto disciplinato dal punto *"7.3.1 Modalità di trasferimento di risorse all'Università ed eventuale "conguaglio"*;
7. di trasmettere il seguente provvedimento al Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca, Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana per opportuna conoscenza e competenza;
8. di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*